

REPUBBLICA D'ALBANIA

ASSEMBLEA POPOLARE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ALBANESE¹[1]

Noi, genti dell'Albania, orgogliosamente consci della propria storia, responsabilmente verso il futuro, con fede in Dio e/o negli altri valori universali,

Con la determinazione di costruire uno Stato di diritto, democratico e sociale, al fine di garantire le libertà e i diritti fondamentali dell'uomo,

Con afflato di tolleranza e di convivenza religiosa,

Con l'impegno alla tutela della dignità e della personalità umana, nonché alla prosperità dell'intera nazione, alla pace, al benessere generale, alla cultura e alla solidarietà sociale,

Nell'aspirazione secolare all'identità e all'unità nazionale,

Nella profonda convinzione che la giustizia, la pace, l'armonia e la collaborazione tra le nazioni sono i valori più alti dell'umanità.

Deliberiamo questa Costituzione

¹[1] La traduzione di base dall'originale albanese è stata effettuata da Ana Bregu con la consulenza giuridica e lessicale di Pasquale Costanzo.

PRIMA PARTE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

1. L'Albania è una Repubblica parlamentare.
2. La Repubblica albanese è uno Stato unitario e indivisibile.
3. L'ordinamento del suo Governo, si basa su un sistema di suffragio universale, libero, eguale, e periodico.

Art. 2

1. La sovranità della Repubblica albanese appartiene al popolo.
2. Il popolo esercita la sovranità per mezzo dei suoi rappresentanti e attraverso o in via diretta.
3. Per la tutela della pace e degli interessi nazionali, la Repubblica albanese può partecipare ad un sistema di sicurezza collettiva, sulla base di una legge approvata con la maggioranza dei tutti i componenti dell'assemblea parlamentare.

Art. 3

L'indipendenza dello Stato e la sua integrità territoriale, la dignità umana, i principi e i diritti fondamentali dell'uomo, l'ordinamento costituzionale, il pluralismo, l'identità nazionale, la convivenza religiosa nonché la reciproca comprensione delle minoranze, sono le fondamenta dello Stato che ha l'obbligo di rispettarli e tutelarli.

Art. 4

1. Dal diritto sono costituiti la base e i limiti dell'attività statale.
2. La Costituzione è la legge suprema della Repubblica albanese..
3. Le norme della Costituzione sono direttamente applicabili, salvo i casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Art. 5

La Repubblica dell'Albania presta osservanza alle norme che la vincolano nell'ordinamento internazionale.

Art. 6

L'organizzazione e il funzionamento degli organi, previsti nella Costituzione, sono regolati dalle loro leggi che li concernono, salvo i casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Art. 7

Il sistema di Governo si fonda sulla ripartizione e l'equilibrio tra i poteri legislativi, esecutivo e giudiziario.

Art. 8

1. La Repubblica albanese tutela i diritti nazionali degli albanesi che vivono fuori dei suoi confini.

2. La Repubblica tutela i diritti dei cittadini albanesi che risiedono definitivamente o provvisoriamente fuori dei suoi confini.

3. La Repubblica albanese assicura assistenza ai cittadini albanesi che risiedono e lavorano all'estero al fine di conservare e promuovere i legami con l'identità culturale nazionale.

Art. 9

1. I partiti politici si costituiscono liberamente. La loro organizzazione deve conformarsi dei principi democratici.

2. I partiti o altre organizzazioni di cui, i programmi e le attività che propugnano metodi totalitari, che incitano e fomentano l'odio razziale, religioso, regionale o etnico, che ricorrono alla violenza per impadronire il potere o per influenzare la politica statale, nonché le organizzazioni segrete sono vietate dalla legge.

3. Le risorse finanziarie e le spese dei partiti sono rese sempre pubbliche.

Art. 10

1. La Repubblica non ha una religione ufficiale.

2. Lo Stato è neutrale nelle questioni religiose e in quelle di coscienza, e garantisce la libertà della loro esposizione nella vita pubblica.

3. Lo Stato riconosce l'uguaglianza delle comunità religiose.

4. Lo Stato e le comunità religiose rispettano la loro indipendenza reciprocamente e concorrono per il bene di ognuno e di tutti.

5. I loro rapporti sono regolati sulla base di intese stipulate tra le relative rappresentanze e il Consiglio dei Ministri che si ratificano dal Parlamento.

6. Le comunità religiose hanno personalità giuridica. Esse hanno una loro autonomia amministrativa e patrimoniale secondo i propri principi, regole e canoni, a condizione che non violino l'interesse di terzi.

Art. 11

1. Il sistema economico della Repubblica Albanese si fonda sulla proprietà privata e pubblica, nonché sull'economia di mercato e sulla libera iniziativa economica.

2. La proprietà privata e pubblica è tutelata ugualmente dalla legge.

3. Le limitazioni alla libera iniziativa economica sono stabilite solo dalla legge e solo per rilevanti scopi pubblici.

Art. 12

1. Le Forze Armate garantiscono l'indipendenza del paese, ne difendono inoltre l'integrità territoriale e l'ordinamento costituzionale.

2. Le Forze Armate sono neutrali nelle questioni politiche e sono sottoposte al controllo delle autorità civili.

3. Nessuna forza militare straniera può stabilirsi o attraversare il territorio, così come nessuna forza militare albanese di essere inviata all'estero salvo che sia prevista da una legge approvata con la maggioranza dei tutti membri del Parlamento.

Art. 13

Il Governo locale si fonda sul principio del decentramento del potere, e si attua secondo i principi dell'autonomia locale.

Art. 14

1. La lingua ufficiale della Repubblica dell'Albania è l'albanese.

2. La bandiera nazionale è colore rosso con un'aquila bicefala nera in mezzo.

3. Lo stemma della Repubblica albanese presenta uno scudo sullo sfondo rosso con un'aquila nera bicipite in cima allo scudo colorato d'oro, è posta l'elmo di Scanderbeg.

4. L'inno nazionale è "Uniti intorno alla bandiera".

5. La festa nazionale della Repubblica albanese è il giorno della bandiera, il 28 novembre.

6. La capitale della Repubblica albanese è Tirana.

7. La forma, le dimensioni dei simboli nazionali, il contenuto del testo dell'inno nazionale e la loro applicazione sono stabiliti secondo la legge.

SECONDA PARTE

I DIRITTI E LE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'UOMO

CAPITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 15

1. I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo sono indivisibili, inalienabili, inviolabili e stanno alla base del tutto sistema giuridico.

2. Gli organi del potere pubblico, nella realizzazione dei propri obiettivi, devono rispettare i diritti e le libertà dell'uomo e contribuire altresì alla loro realizzazione.

Art. 16

1. I diritti e le libertà fondamentali così come i doveri previsti dalla Costituzione per i cittadini albanesi valgono ugualmente per i cittadini stranieri o apoliti che risiedono nel territorio dello Stato, salvo nei casi in cui la Costituzione limita ai cittadini albanesi l'esercizio dei diritti e delle libertà stabiliti.

2. I diritti e libertà fondamentali così come gli obblighi previsti dalla Costituzione valgono allo stesso modo per le persone giuridiche in quanto compatibili agli scopi generali di queste persone giuridiche nonché con il contenuto dei relativi diritti, libertà e obblighi .

Art. 17

1. Le limitazioni ai diritti e alle libertà previsti in questa Costituzione possono essere stabiliti solo con legge in vista di un interesse pubblico oppure per la protezione dei diritti dei terzi. La limitazione deve essere proporzionale alla situazione che lo ha causato.

2. Queste limitazioni non possono ledere il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà e in nessun caso possono eccedere le limitazioni disposte dalle norme previste nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Art. 18

1. Tutti sono eguali davanti alla legge.

2. Nessuno può essere discriminato ingiustamente per motivi come, ad esempio, il sesso, la razza, la religione, l'etnia, la lingua, le convinzioni politiche, religiose o filosofiche, la situazione economica, il grado d'istruzione, la situazione sociale o la discendenza familiare.

3. Nessuno può essere discriminato per le cause sopraccitate al comma 2, se non esiste una giustificazione ragionevole e obiettiva.

Art. 19

1. Chiunque nasca avendo anche solo uno dei genitori di cittadinanza albanese, acquista automaticamente la cittadinanza albanese. La cittadinanza albanese si acquista anche in altri casi previsti dalla legge.

2. Il cittadino albanese non può perdere la cittadinanza salvo in caso di rinuncia.

Art. 20

1. Le persone che appartengono alle minoranze nazionali esercitano in piena uguaglianza davanti alla legge i propri diritti e le proprie libertà.

2. Esse hanno diritto di manifestare liberamente, senza incontrare ostacoli e subire imposizioni, la propria appartenenza etnica, culturale, religiosa e linguistica. Esse hanno diritto di conservarla o promuoverla, d'istruire e d'istruirsi nella propria madrelingua e di unirsi in organizzazioni o associazioni per la tutela dei propri interessi e della propria identità.

CAPITOLO II

I DIRITTI E LE LIBERTÀ PERSONALI

Art. 21

La vita dell'individuo è tutelata dalla legge.

Art. 22

1. La libertà di espressione è garantita.
2. La libertà di stampa, della radiotelevisione sono garantite.
3. La censura preventiva degli strumenti di comunicazione è vietata.
4. La legge può stabilire la concessione e l'autorizzazione all'esercizio delle stazioni di radio e televisioni.

Art. 23

1. Il diritto di essere informati è garantito.
2. Chiunque ha diritto, in conformità della legge, di chiedere informazioni sull'attività degli organi statali come anche sulle persone che esercitano funzioni statali.
3. Chiunque può seguire le riunioni degli organi collegiali eletti.

Art. 24

1. Le libertà di coscienza e di religione sono garantite.
2. Ogni persona è libera di scegliere o di cambiare religione o di cambiare le convinzioni così come di manifestarle individualmente o collettivamente sia in pubblico sia nella vita privata attraverso il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
3. Nessuno deve essere ostacolato o costretto a partecipare alla vita di una comunità religiosa o alle sue pratiche, così come a rendere pubbliche le proprie convinzioni o la propria fede.

Art. 25

Nessuno può essere sottoposto a tortura, trattamenti inumani o degradanti.

Art. 26

Nessuno può essere costretto a svolgere un lavoro contro la propria volontà, salvo nei casi di esecuzione di una sentenza giudiziaria; di servizio militare; di servizio determinato da uno stato di guerra; di uno stato d'emergenza; di una calamità naturale che minaccia la vita e la salute pubblica.

Art. 27

1. Nessuno può essere privato della libertà, salvo nei casi e secondo le procedure previsti dalla legge.
2. La libertà personale non può essere limitata salvo che nei casi seguenti:
 - a) per condanna detentiva irrogata da un tribunale competente;

- b) per inosservanza di un provvedimento legittimo adottato da un tribunale o di un obbligo imposto dalla legge;
- c) per fondati sospetti circa la commissione di un reato o per prevenire la consumazione di un reato o per impedire la fuga dopo la sua commissione;
- d) per sorveglianza di minore a scopi educativi o al fine di tradurlo dinanzi al tribunale competente;
- e) quando una persona è veicolo di una malattia contagiosa, o è alienata in modo pericoloso per la società.
- f) per ingresso illegale entro il confine statale, così come nei casi di espulsione o estradizione.

3. Nessuno può essere privato della propria libertà solo perché non è in grado di mantenere un impegno contrattuale.

Art. 28

1. Ogni persona sottoposta a restrizioni della libertà ha il diritto di essere informata immediatamente, nella lingua a lei comprensibile, sui motivi di tale provvedimento e su ogni accusa elevata a suo carico. Alla persona, la quale è sottoposta a restrizioni della libertà, deve essere comunicato che non ha nessun obbligo di fare qualsiasi dichiarazione, e che ha il diritto di comunicare subito con il difensore, e deve essere concessa la possibilità di esercitare i propri diritti.

2. La persona la quale è sottoposta a restrizioni della libertà ai sensi dell'

Art. 27, comma 2, lett. c), deve essere tradotta entro 48 ore dinanzi al giudice, il quale, non oltre le 48 ore dal momento in cui ha avuto i documenti da esaminare, ordina la custodia cautelare oppure il rilascio.

3. Chi è soggetto a custodia cautelare ha il diritto di presentare un ricorso contro la decisione del giudice. Egli ha altresì il diritto di essere giudicato entro un limite ragionevole o di essere processato in stato di libertà sotto cauzione secondo la legge.

4. In tutti gli altri casi, la persona ristretta della propria libertà in via extragiudiziale, può rivolgersi in qualsiasi momento al giudice, il quale decide entro 48 ore sulla legittimità del corrispondente provvedimento.

5. Ogni persona sottoposta a restrizioni di libertà in base all'articolo 27 ha diritto a un trattamento umano e nel rispetto della propria dignità.

Art. 29

1. Nessuno può essere accusato o dichiarato colpevole per una fattispecie penale, che non costituiva reato nel momento in cui è stata commessa, esclusi i reati i quali nel momento in cui sono stati commessi costituivano crimini di guerra o crimini contro l'umanità secondo il diritto internazionale.

2. Non può essere irrogata una pena più grave di quella comminata nel momento in cui il reato è stato commesso.

3. La legge penale più favorevole ha effetto retroattivo.

Art. 30

Ogni persona è considerata innocente fino a che non sia stata provata la sua colpevolezza con sentenza definitiva.

Art. 31

Durante il processo penale ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato immediatamente e dettagliatamente dell'accusa a suo carico, dei propri diritti e della possibilità di avvisare i familiari o i propri parenti.
- b) disporre del tempo e delle sufficienti facilitazioni per preparare la sua difesa.
- c) disporre dell'assistenza gratuita dell'interprete quando non comprende la lingua albanese.
- d) difendersi da sé o con l'assistenza di un difensore di fiducia col quale può comunicare liberamente e riservatamente, così come gli deve essere garantita una difesa gratuita se non ha mezzi sufficienti.
- e) porre domande ai testimoni presenti e richiedere la citazione dei testimoni, degli esperti e delle altre persone le quali possono chiarire i fatti.

Art. 32

1. Nessuno è costretto a deporre contro se stesso o contro i propri familiari e neanche ad ammettere la propria colpevolezza.

2. Nessuno può essere dichiarato colpevole in base a prove raccolte in maniera illegale.

Art. 33

1. Ogni persona ha il diritto di essere ascoltato prima di essere sottoposto a sentenza.

2. Di tale diritto non può beneficiare la persona che si sottrae alla giustizia.

Art. 34

Nessuno può essere processato più di una volta per lo stesso reato e neanche essere di nuovo condannato, salvo nei casi in cui è stata decisa la revisione del processo da un tribunale di grado più elevato secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 35

1. Nessuno può essere costretto, salvo quando lo richiede la legge, a rendere noti i propri dati personali.

2. La raccolta, l'utilizzazione e la pubblicazione dei dati personali si possono effettuare con il consenso della persona, salvo i casi previsti dalla legge.

3. Ogni persona ha diritto di essere informato della raccolta dei propri dati, salvo i casi previsti dalla legge.

4. Ogni persona ha diritto di chiedere la correzione o la cancellazione dei dati non veritieri o incompleti o raccolti in contrasto con la legge.

Art. 36

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono garantite.

Art. 37

1. L'inviolabilità del domicilio è garantita.

2. Le perquisizioni del domicilio, così come dei luoghi similari, possono essere effettuate solo nei casi e con i modi previsti dalla legge.

3. Nessuno può subire una perquisizione personale che sia fuori del processo penale, salvo i casi di ingresso nel territorio dello Stato, e dell'uscita da esso o per evitare un pericolo per la sicurezza pubblica.

Art. 38

1. Ogni persona ha diritto di scegliere il proprio domicilio, così come è libero di circolare in qualsiasi parte del territorio dello Stato.

2. Nessuno può essere impedito di uscire liberamente fuori del territorio dello Stato.

Art. 39

1. Nessun cittadino albanese può essere espulso dal territorio dello Stato.

2. È ammessa l'estradizione solo nei casi previsti espressamente dagli accordi internazionali di cui la Repubblica albanese è parte, e solo con decisione giudiziaria.

3. È vietata l'espulsione collettiva degli stranieri. L'espulsione degli stranieri è ammessa solo alle condizioni prestabilite dalla legge.

Art. 40

Gli stranieri hanno diritto d'asilo nella Repubblica albanese secondo la legge.

Art. 41

1. Il diritto alla proprietà privata è garantito.

2. La proprietà si acquisisce attraverso la donazione, l'eredità o la compravendita o con qualsiasi altro modo previsto dal codice civile.

3. La legge può prevedere espropriazioni o restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà soltanto per pubblica interesse.

4. Le espropriazioni o quelle limitazioni del diritto di proprietà che equivalgono all'espropriazione, sono ammesse solo dietro un giusto indennizzo.

5. Per le controversie riguardanti la misura dell'indennizzo si può far ricorso al tribunale.

Art. 42

1. La libertà, la proprietà e i diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge non possono essere incisi senza una procedura giusta e legale.

2. Ogni persona, nel tutelare i diritti, le libertà e i propri interessi previsti dalla Costituzione o dalla legge, o nel caso di ogni accusa elevata a suo carico, ha diritto ad un processo giusto e pubblico entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge.

Art. 43

Ogni persona ha diritto di appellarsi contro una decisione giudiziaria ad un tribunale più elevato, salvo che la Costituzione preveda diversamente.

Art. 44

Ogni persona ha diritto di essere riabilitato e/o di essere risarcito, in conformità con la legge, se è stata lesa da un atto, comportamento od omissione illegittimo degli organi statali.

CAPITOLO III

LE LIBERTÀ E I DIRITTI POLITICI

Art. 45

1. Ogni cittadino che ha compiuto il diciottesimo anno, anche nello stesso giorno delle elezioni, ha diritto di eleggere ed essere eletto.

2. Sono esclusi dal diritto di voto i cittadini dichiarati con sentenza definitiva come mentalmente incapaci.

3. I condannati che stanno scontando la pena con la privazione della libertà, hanno solo l'elettorato attivo.

4. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Art. 46

1. Chiunque ha diritto di organizzarsi collettivamente per qualsiasi fine legittimo.

2. L'iscrizione presso tribunale delle associazioni o delle organizzazioni si effettua secondo le procedure previste dalla legge.

3. Le organizzazioni o associazioni che perseguono fini anticostituzionali sono vietati in base alla legge.

Art. 47

1. La libertà delle riunioni pacifiche e senza armi, come pure la partecipazione ad esse sono garantite.

2. Le riunioni pacifiche nelle piazze e nei luoghi di pubblico transito si tengono in base alle procedure previste dalla legge.

Art. 48

Chiunque, da solo o insieme agli altri, può rivolgere direttamente richieste, istanze od osservazioni, agli organi pubblici, i quali sono obbligati a rispondere entro i termini e alle condizioni stabiliti dalla legge.

CAPITOLO IV

LE LIBERTÀ E I DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI.

Art. 49

1. Ciascuno ha diritto di procurarsi i mezzi del proprio sostentamento con un lavoro legale, di propria scelta o accettazione. Egli è libero di scegliere la professione, il posto di lavoro, nonché la propria qualifica professionale.

2. I lavoratori hanno diritto alla tutela sociale sul lavoro.

Art. 50

Tutti i lavoratori hanno diritto di unirsi liberamente in organizzazioni sindacali per la difesa dei propri interessi lavorativi.

Art. 51

1. Il diritto del lavoratore allo sciopero motivato dai rapporti di lavoro è garantito.

2. Limitazioni per categorie specifiche lavorative possono essere stabilite dalla legge per assicurare alla società i servizi essenziali.

Art. 52

1. Chiunque ha diritto all'assicurazione sociale per vecchiaia o per incapacità lavorativa, secondo un sistema stabilito dalla legge.

2. Chiunque rimanga senza un lavoro per ragioni non dipendenti dalla sua volontà e o non abbia altri mezzi di sostentamento, ha diritto all'assistenza secondo le condizioni previste dalla legge.

Art. 53

1. Chiunque ha diritto di sposarsi ed avere una famiglia.

2. Il matrimonio e la famiglia beneficiano di una particolare tutela da parte dello Stato.

3. L'unione matrimoniale ed il suo scioglimento sono regolati dalla legge.

Art. 54

1. L'infanzia, la gioventù, le donne in gravidanza e le giovani madri hanno diritto ad una speciale tutela da parte dello Stato.

2. I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio.

3. Ogni fanciullo ha diritto di essere tutelato nei confronti della violenza, dal maltrattamento, dallo sfruttamento e dall'utilizzazione per un lavoro, particolarmente sotto l'età minima del lavoro minorile, che possa danneggiare la salute, la morale oppure mettere in pericolo la sua vita e la sua crescita normale.

Art. 55

1. I cittadini beneficiano in maniera eguale del diritto alla cura sanitaria da parte dello Stato.

2. Ogni persona ha diritto alla previdenza sanitaria secondo le procedure stabilite dalla legge.

Art. 56

Ciascuno ha diritto di essere informato sulla situazione dell'ambiente e la sua protezione.

Art. 57

1. Chiunque ha diritto all'istruzione.

2. L'istruzione scolastica obbligatoria è stabilita dalla legge.

3. L'istruzione media superiore pubblica è aperta a tutti.

4. L'istruzione superiore professionale e l'alta formazione possono essere condizionate solo da criteri di capacità.

5. L'istruzione obbligatoria e l'istruzione media superiore sono gratuite.

6. Gli alunni e gli studenti possono istruirsi anche presso scuole non pubbliche di ogni livello e grado, le quali sono istituite e funzionano in base alla legge.

7. L'autonomia delle istituzioni dell'alta formazione e la libertà accademica sono garantite dalla legge.

Art. 58

La libertà della creazione artistica e della ricerca scientifica, il loro impiego pratico nonché la remunerazione dei risultati raggiunti sono garantiti a tutti..

Il diritto d'autore è tutelato dalla legge.

CAPITOLO V

GLI OBIETTIVI SOCIALI

Art. 59

1. Lo Stato, nell'ambito delle sue competenze costituzionali e dei mezzi che dispone, così come quando sostiene l'iniziativa e la responsabilità privata, ha per obiettivo:

- a) l'occupazione lavorativa nelle condizioni adatte per tutte le persone con capacità lavorative;
- b) la soddisfazione del bisogno di alloggio dei cittadini;
- c) il più alto standard possibile sanitario, fisico e mentale;
- d) l'istruzione e la qualificazione dei bambini e dei giovani nonché dei disoccupati, secondo le loro capacità;
- e) un ambiente sano, ecologicamente adatto per le generazioni di oggi e di quelle future;
- f) lo sfruttamento razionale dei boschi, delle acque, dei pascoli, e di altre risorse naturali in base al principio dello sviluppo sostenibile;
- g) la cura e l'assistenza degli anziani, degli orfani e degli invalidi;
- h) la promozione dello sport e delle attività ricreative;
- i) la riabilitazione sanitaria, l'educazione specializzata e l'inserimento dei disabili nella società, così come il miglioramento continuo delle loro condizioni di vita;
- j) la tutela dell'identità nazionale, culturale ed in particolar modo della lingua albanese;

2. La realizzazione di questi obiettivi sociali non può richiesta direttamente in sede giurisdizionale. La legge stabilisce le condizioni e i modi che si possono adottare per la realizzazione di questi obiettivi.

CAPITOLO VI

L'AVVOCATO DEL POPOLO

Art. 60

1. L'Avvocato del Popolo tutela i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'individuo dalle azioni od omissioni illegali od irregolari degli organi della pubblica amministrazione.

2. L'Avvocato del Popolo è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Egli ha un bilancio proprio che gestisce e amministra autonomamente. Egli lo presenta in conformità alla legge.

Art. 61

1. L'Avvocato del Popolo è eletto dai 3/5 di tutti i membri dell'Assemblea parlamentare, per un periodo di cinque anni, ed è rieleggibile.

2. Ogni cittadino albanese, dotato di laurea e in possesso di preparazione e riconosciute esperienze nella materia dei diritti dell'uomo e in campo legale può divenire Avvocato del Popolo..

3. L'Avvocato del Popolo gode dell'immunità di un giudice della Corte suprema.

4. L'Avvocato del Popolo non può appartenere a un partito politico, né può svolgere altra attività politica, o attività al servizio dello stato o professionale, né far parte degli organi direttivi di organizzazioni sociali, economiche e commerciali.

Art. 62

1. L'Avvocato del popolo può essere rimosso soltanto con la richiesta motivata di non meno di 1/3 dei deputati.

2. In questo caso l'Assemblea parlamentare decide con la maggioranza dei 3/5 di tutti i suoi membri.

Art. 63

1. L'Avvocato del Popolo presenta dinanzi al Parlamento un rapporto annuale.

2. L'Avvocato del Popolo deve riferire dinanzi al Parlamento quando gli sia richiesto, così come può chiedere al Parlamento di essere ascoltato su questioni da lui ritenute importanti.

3. L'Avvocato del Popolo ha diritto di inviare raccomandazioni e proporre provvedimenti quando rileva casi di violazione dei diritti e le libertà dell'uomo da parte della pubblica amministrazione.

4. Gli organi e i funzionari pubblici sono obbligati a fornire al Avvocato del Popolo tutta la documentazione e le informazioni da lui richieste.

TERZA PARTE

IL PARLAMENTO

CAPITOLO I

LE ELEZIONI E LA LEGISLATURA

Art. 64 (1).

1. L'Assemblea parlamentare si compone di centoquaranta deputati, eletti con sistema proporzionale in cinque circoscrizioni elettorali plurinominali.

2. La circoscrizione elettorale plurinominali coincide con la ripartizione amministrativa di uno dei livelli di organizzazione amministrativa territoriale.

3. I criteri e le regole dell'attuazione del sistema elettorale proporzionale per la determinazione delle circoscrizioni elettorali e del numero di seggi in ciascuna circoscrizione sono stabiliti dalla legge elettorale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. L'Assemblea parlamentare si compone di centoquaranta deputati. Cento deputati sono eletti direttamente in circoscrizioni uninominali con un numero approssimativamente uguale di elettori. Quaranta deputati sono eletti in liste plurinominali di partiti politici e /o di coalizioni secondo il loro ordine nelle liste elettorali.

2. Il numero complessivo dei deputati spettanti a ogni partito e/o a coalizione dei partiti è commisurato, il più vicino possibile, ai voti validi presi in tutto il paese nel primo turno delle elezioni.

3. I partiti che hanno ottenuto meno del 2,5% dei voti validi, e le coalizioni dei partiti che hanno ottenuto meno del 4 % dei voti validi in tutto il paese nel primo turno delle elezioni non possono trarre vantaggio dalle corrispondenti liste plurinominali.”

Art. 65 (1).

1. L'Assemblea parlamentare viene eletta per una durata di quattro anni. La legislatura inizia con la sua prima riunione successivamente alle elezioni e termina nello stesso giorno dello stesso mese del quarto anno dalla prima riunione. L'Assemblea parlamentare resta comunque in funzione fino alla prima riunione dell'Assemblea neoeletta.

2. Le elezioni per la nuova Assemblea parlamentare si svolgono nel periodo elettorale appena precedente il termine della legislatura. I periodi elettorali e le modalità di convocazione delle elezioni dell'Assemblea parlamentare sono stabiliti dalla legge elettorale.

3. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea parlamentare, le elezioni sono convocate non più tardi di 45 giorni dal suo scioglimento.

4. L'Assemblea parlamentare non può approvare leggi nei 60 giorni prima della scadenza della legislatura e fino alla prima riunione della nuova Assemblea parlamentare, salvo i casi in cui siano stabilite misure straordinarie.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. L'Assemblea parlamentare viene eletta per una durata di quattro anni.

2. Le elezioni del Parlamento si svolgono da 60 giorni a 30 giorni prima della scadenza della legislatura e non oltre 45 giorni dopo il suo scioglimento.

3. Il mandato del Parlamento continua fino alla prima riunione del nuovo Parlamento. Nel frattempo il Parlamento non può approvare leggi o adottare decisioni, salvo i casi in cui siano stabilite misure straordinarie”.

Art. 66

La legislatura del Parlamento è prorogata solo in caso di guerra, e per tutto il tempo che questa dura. Quando l'Assemblea parlamentare è sciolta, essa è riconvocata automaticamente.

Art. 67 (1)

1. Il Presidente della Repubblica riunisce l'Assemblea parlamentare neoeletta non prima della scadenza della precedente Assemblea e non più tardi di 10 giorni da tale scadenza. Quando l'Assemblea precedente è sciolta anticipatamente, il Presidente della Repubblica riunisce l'Assemblea neoeletta non più tardi di 10 giorni dopo la proclamazione dei risultati elettorali.

2. Se il Presidente della Repubblica, non esercita questa sua competenza, l'Assemblea parlamentare è automaticamente convocata nel decimo giorno dalla scadenza indicata nel primo comma di questo articolo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. L’Assemblea parlamentare appena eletta viene convocata per la prima riunione dal Presidente della Repubblica, che ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla conclusione delle elezioni..

2. Se il Presidente della Repubblica non esercita questa competenza, il Parlamento si deve riunire automaticamente non oltre 10 giorni dal termine previsto nel primo comma del presente articolo.”

CAPITOLO II

I DEPUTATI

Art. 68 (1).

1. I candidati nell’elezione a deputato sono proposti a livello circoscrizionale elettorale dai partiti politici, dalle coalizioni elettorali dei partiti politici così come dagli elettori. Un candidato può essere presentato solo da uno dei soggetti proponenti definiti in questo comma. L’ordine delle candidature nell’elezione a deputato nelle liste plurinominali non può essere modificato dopo la presentazione della lista alla Commissione elettorale competente. Le modalità per la registrazione delle candidature nell’elezione a deputato sono stabilite dalla legge elettorale.

2. Nella legge elettorale sono stabiliti anche criteri e altre modalità necessari per l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni, comprese quelle per la registrazione degli elettori, lo svolgimento della campagna elettorale, la sua conduzione, la validità delle elezioni e la proclamazione dei loro risultati.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l’articolo era del seguente tenore:

“1. I candidati possono essere proposti solo dai partiti, dalle coalizioni dei partiti così come dagli elettori.

2. Le regole sulla designazione dei candidati alla carica di deputato, sull’organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni così come sulla fissazione delle circoscrizioni elettorali e sulle condizioni di validità delle elezioni sono stabilite dalla legge elettorale.”

Art. 69

1. Non possono candidarsi e non possono neanche essere eletti deputati, se non si dimettono dal loro incarico:

- a) i magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero;
- b) i militari in servizio attivo;

- c) gli appartenenti alla polizia e alla sicurezza nazionale;
- d) i rappresentanti diplomatici;
- e) i capi dei municipi e dei comuni così come i prefetti nei territori dove espletano le loro funzioni;
- f) i presidenti e i componenti delle commissioni elettorali;
- g) il Presidente della Repubblica e gli alti funzionari amministrativi statali indicati dalla legge;

2. Il mandato conseguito in violazione del primo comma di questo articolo è invalido.

Art. 70

1. I deputati rappresentano il Popolo e non sono vincolati da alcun mandato obbligatorio.

2. I deputati non possono esercitare contemporaneamente nessun'altra carica statale, esclusa quella di componente del Consiglio dei Ministri. Gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti dalla legge.

3. I deputati non possono svolgere nessuna attività lucrativa che derivi dalle risorse dello Stato o del governo locale e neanche trarre profitto da esse.

4. In caso di violazione del comma 3 di quest'articolo, su mozione del Presidente del Parlamento o di 1/10 dei suoi membri, l'Assemblea parlamentare deferisce la questione alla Corte costituzionale, la quale accerta l'incompatibilità.

Art. 71

1. Il mandato del deputato decorre dal giorno in cui è stato proclamato eletto dalla competente commissione elettorale.

2. Il mandato del deputato cessa o è invalido nei casi seguenti:

- a) se non ha prestato giuramento;
- b) se rinuncia al mandato;
- c) se si accerta una delle condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste negli articoli 69 e 70, commi 2°, 3°;
- d) quando il mandato parlamentare giunge al termine;
- e) quando si assenti senza giustificazione per più di sei mesi consecutivi dall'Assemblea parlamentare;

f) se è condannato con sentenza definitiva per aver commesso un crimine.

Art. 72

Prima dell'inizio dell'esercizio del mandato, i deputati prestano giuramento dinnanzi all'Assemblea parlamentare.

Art. 73

1. I deputati non sono responsabili delle opinioni espresse e dei voti dati in Assemblea parlamentare. Questa disposizione non si applica in caso di dichiarazioni diffamanti.

2. Nessun deputato può essere sottoposto a procedimento penale, senza l'autorizzazione dell'Assemblea parlamentare. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso in cui egli debba essere arrestato.

3. Il deputato può essere fermato o arrestato senza l'autorizzazione, quando sia stato colto nell'atto di commettere, o dopo averlo appena commesso, un delitto grave. In tali casi, il Procuratore generale dà immediatamente comunicazione del provvedimento all'Assemblea parlamentare, il quale se accerta che non v'è luogo a procedere, ne delibera l'annullamento.

4. Nei casi previsti nel presente articolo, comma 2 e 3, l'Assemblea parlamentare delibera con votazione segreta.

CAPITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO

Art. 74

1. L'Assemblea parlamentare svolge i lavori annuali in due sessioni. La prima sessione inizia il terzo lunedì di gennaio, la seconda sessione inizia il primo lunedì di settembre.

2. L'Assemblea parlamentare si riunisce in sessione straordinaria, quando viene richiesto dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro o da 1/5 di tutti i deputati.

3. Le sessioni straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Assemblea parlamentare, su di un ordine del giorno prestabilito.

Art. 75

1. L'Assemblea parlamentare elegge e revoca il proprio Presidente.

2. L'Assemblea parlamentare si organizza e funziona sulla base di un Regolamento approvato a maggioranza di tutti i componenti.

Art. 76

1. Il Presidente presiede il dibattito, dirige i lavori, garantisce il rispetto dei diritti dell'Assemblea parlamentare e dei suoi componenti, così come rappresenta l'Assemblea nei confronti dei terzi.

2. L'impiegato civile di più alto livello dell'Assemblea parlamentare è il Segretario generale.

3. Altre mansioni necessarie per il funzionamento dell'Assemblea parlamentare sono esercitate da altri impiegati, in base a quanto prestabilito nel Regolamento interno.

Art. 77

1. L'Assemblea parlamentare elegge nel proprio seno le commissioni permanenti così come può istituire commissioni speciali.

2. L'Assemblea parlamentare può e, su richiesta di un 1/4 di tutti i suoi componenti, deve istituire commissioni d'inchiesta per esaminare una particolare questione. Le loro conclusioni non sono vincolanti per la Magistratura, ma possono essere comunicate all'ufficio della Procura che le valuta secondo la procedura legale.

3. Le commissioni d'inchiesta operano secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 78

1. L'Assemblea parlamentare delibera a maggioranza dei voti, con la presenza di più della metà di tutti i suoi componenti, salvo che la Costituzione preveda una maggioranza qualificata.

2. Le riunioni dei deputati, tenute senza esser state convocate secondo il Regolamento sono prive di effetto.

Art. 79

1. Le sedute dell'Assemblea parlamentare si svolgono pubblicamente.

2. Su richiesta del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, o di 1/5 dei deputati, le sedute dell'Assemblea parlamentare possono svolgersi segretamente, quando ciò sia deliberato dalla maggioranza di tutti i suoi componenti.

Art. 80

1. Il Primo Ministro ed ogni altro componente del Consiglio dei Ministri hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni dei deputati entro tre settimane.

2. Il componente del Consiglio dei Ministri ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea parlamentare o delle sue commissioni. Gli viene data la parola tutte le volte che lo richieda.

3. I dirigenti delle istituzioni statali, su richiesta delle commissioni parlamentari, danno spiegazioni e informano sulle diverse questioni attinenti alla propria attività nella misura consentita dalla legge.

CAPITOLO IV

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 81

1. Il diritto d'iniziativa legislativa appartiene al Consiglio dei Ministri, a ciascun deputato, nonché a 20.000 elettori.

2. Sono approvate con i 3/5 di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare:

a) le leggi sull'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni previste dalla Costituzione;

b) la legge sulla cittadinanza;

c) la legge elettorale generale e locale;

d) la legge sui *referendum*;

e) i codici;

f) la legge sullo stato di emergenza;

g) la legge sullo *status* dei funzionari pubblici;

h) la legge sull'amnistia;

i) la legge sulla ripartizione amministrativa della Repubblica.

Art. 82

1. Alla proposta delle leggi, quando occorra, deve essere sempre allegata la relazione che documenta gli oneri finanziari derivanti dalla sua applicazione.

2. Nessun progetto di legge non governativo che comporti l'aumento delle uscite per il bilancio dello Stato, o che diminuisce le entrate, può essere approvato, se non previo parere del Consiglio dei Ministri, che a sua volta deve esprimersi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto di legge.

3. Se il Consiglio dei Ministri non si pronuncia entro il termine anzidetto, il progetto di legge segue l'iter della procedura ordinaria.

Art. 83

1. Il progetto di legge è sottoposto a tre votazioni: in via preliminare, articolo per articolo e nel suo complesso.

2. L'Assemblea parlamentare, su richiesta del Consiglio dei Ministri o di 1/5 di tutti i deputati, può esaminare e approvare un progetto di legge, con procedura accelerata, ma non prima che sia trascorsa una settimana dall'inizio della procedura di esame.

3. Il procedimento accelerato non è ammesso per i progetti di legge indicati nell'articolo, 81, comma 2, ad eccezione della lettera f).

Art. 84

1. Il Presidente della Repubblica promulga la legge approvata entro 20 giorni da quando gli è stata trasmessa.

2. La legge si considera promulgata, se il Presidente della Repubblica non esercita la competenza prevista nel comma 1 del presente articolo, e nel comma 1 dell'articolo 85.

3. Le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nei casi di provvedimenti straordinari, così come nei casi di necessità e urgenza, quando l'Assemblea parlamentare delibera con la maggioranza di tutti i suoi componenti, e il Presidente della Repubblica vi consente, la legge entra in vigore immediatamente, ma solo dopo che è stata data notizia della pubblicazione. La legge deve essere pubblicata nel numero più prossimo della *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 85

1. Il Presidente della Repubblica ha diritto di rinviare una legge per un nuovo esame soltanto una volta.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica per il rinvio di una legge perde efficacia, quando contro di esso si esprime la maggioranza di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare.

QUARTA PARTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 86

1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità del popolo.
2. Può essere eletto Presidente, soltanto il cittadino albanese sin dalla nascita, residente da almeno gli ultimi 10 anni in Albania e che abbia compiuto 40 anni di età.

Art. 87 (1).

1. La candidatura di Presidente della Repubblica è proposta dinanzi all'Assemblea parlamentare da un gruppo da non meno di 20 deputati. Un deputato non può contemporaneamente proporre più di un candidato.

2. Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto, senza dibattito, dall'Assemblea parlamentare. Per l'elezione del Presidente, l'Assemblea ha a disposizione un massimo di cinque di votazioni. La prima votazione ha luogo non più tardi di 7 giorni dall'inizio della procedura di elezione del Presidente. Ciascuna delle altre votazioni ha luogo non più tardi di 7 giorni dall'esito senza risultato della votazione precedente. La votazione si considera effettuata anche quando all'elezione non si è presentato alcun candidato. Nella seconda votazione, nella terza e nella quarta possono presentarsi nuovi candidati alle condizioni del comma 1 di quest'articolo.

3. Il Presidente viene eletto nella prima votazione, nella seconda o nella terza quando un candidato ottiene non meno di $\frac{3}{5}$ dei voti di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare. Nella quarta votazione e nella quinta viene eletto Presidente il candidato che ottiene più della metà dei voti di tutti i componenti dell'Assemblea.

4. La quinta votazione ha luogo quando nella quarta votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza richiesta dei voti. La quinta votazione ha luogo solo tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella quarta votazione. Se ci sono più di due candidati con numero pari di voti, partecipa all'elezione il candidato scelto con sorteggio.

Per questa votazione possono essere presentati nuovi candidati alle condizioni del comma 1 di quest'articolo, se dopo la quarta votazione non è rimasto nessun candidato all'elezione. Quando si presentano più di due candidati, la votazione ha luogo tra i due candidati che hanno ottenuto il numero più alto dei deputati proponenti.

5. Se anche dopo la quinta votazione nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, o quando dopo la quarta votazione senza esito non si presenta nessuna nuova candidatura, l'Assemblea parlamentare si scioglie. Le nuove elezioni si svolgono entro 45 giorni dallo scioglimento.

6. L'Assemblea parlamentare successiva elegge il Presidente della Repubblica con la maggioranza dei tutti i suoi componenti

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. La candidatura di Presidente della Repubblica è proposta dinanzi all'Assemblea parlamentare da un gruppo dia non meno di 20 deputati. Un deputato non può far parte di più gruppi proponenti.

2. Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto, senza dibattito, dall'Assemblea parlamentare con la maggioranza dei 3/5 di tutti i suoi componenti.

3. Se alla prima votazione non è raggiunta questa maggioranza, entro 7 giorni dalla prima votazione si fa luogo ad una seconda votazione.

4. E se ancora nella seconda votazione non è raggiunta questa maggioranza, entro 7 giorni si fa luogo ad un terza votazione.

5. Nel caso in cui ci siano più di due candidati nominati e nessuno di loro abbia ottenuto la maggioranza richiesta, entro 7 giorni si fa luogo ad una quarta votazione tra i due candidati maggiormente votati.

6. Se anche nella quarta votazione nessuno dei due candidati non abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si fa luogo ad una quinta votazione.

7. E se ancora dopo la quinta votazione nessuno dei due candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, l'Assemblea parlamentare si scioglie ed entro 60 giorni si fa luogo alle nuove elezioni generali.

8. La nuova Assemblea parlamentare elegge il Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dai commi da 1 a 7 del presente articolo. Se ancora la nuova Assemblea non elegge il Presidente della Repubblica, essa si scioglie ed entro 60 giorni si svolgono le nuove elezioni generali.

9. L'Assemblea parlamentare successiva elegge il Presidente della Repubblica con la maggioranza dei tutti i suoi componenti.”

Art. 88

1. Il Presidente della Repubblica, in ogni caso, viene eletto per una durata di 5 anni, e può essere rieletto solo una volta

2. Il mandato termina nello stesso giorno dello stesso mese del quinto anno successivo alla data del giuramento del Presidente della Repubblica. Il mandato del Presidente della Repubblica è prorogato solo in caso di guerra per tutta la sua durata (1).

2/1. La procedura per l'elezione del Presidente della Repubblica ha inizio non più tardi di 60 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale precedente. Quando la fine del mandato presidenziale si verifica negli ultimi sei mesi della legislatura, la procedura di elezione del Presidente della Repubblica inizia non più tardi di 60 giorni dalla scadenza del mandato dell'Assemblea parlamentare (2).

3. Il Presidente della Repubblica inizia di svolgere le sue funzioni, dopo aver prestato giuramento dinanzi all'Assemblea parlamentare non prima di essere decaduto il mandato del Presidente che si allontana. Il Presidente esegue questo giuramento:

“ Giuro di essere fedele alla Costituzione, e alle leggi nazionali, di rispettare i diritti e le libertà dei cittadini, di salvaguardare l'indipendenza della Repubblica albanese e di essere al servizio dell'interesse generale e al progresso del popolo albanese” il Presidente può aggiungere anche “ che il Signore sia con me”

4. Il Presidente della Repubblica che dà le dimissioni prima del termine del proprio mandato, non può candidarsi nelle elezioni presidenziali che si svolgono dopo le sue dimissioni.

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, lettera *a*), della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, il comma era del seguente tenore:

“2. La procedura per eleggere il Presidente della Repubblica inizia non più tardi dei 30 giorni prima del termine del mandato presidenziale precedente”.

(2) Comma aggiunto dall'art. 6, lettera *b*), della legge 21 aprile 2008, n. 9904.

Art. 89

Il Presidente della Repubblica non può svolgere alcun'altra funzione pubblica, non può essere membro di un partito, e non può svolgere altre attività private.

Art. 90

1. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Presidente della Repubblica può essere rimosso per grave violazione alla Costituzione o per aver commesso un grave crimine. In tali casi, la richiesta di rimozione del Presidente della Repubblica è presentata da non meno dei 1/4 dei componenti dell'Assemblea parlamentare e deve essere sorretta dal voto di non meno dei 2/3 di tutti i suoi componenti.

3. La delibera dell'Assemblea parlamentare è inviata alla Corte costituzionale, la quale, quando accerta la colpevolezza del Presidente della Repubblica, ne dichiara la rimozione dalla carica.

Art. 91

1. Quando il Presidente della Repubblica è permanentemente impedito ad esercitare le sue funzioni, o quando la sua carica rimane vacante, il Presidente dell'Assemblea parlamentare lo supplisce ed esercita le sue competenze.

2. Se il Presidente della Repubblica non può esercitare le sue funzioni per più di 60 giorni, l'Assemblea parlamentare, con il voto di 2/3 di tutti i suoi componenti, delibera il rinvio della questione alla Corte costituzionale, la quale verifica definitivamente se lo stato di impedimento sia permanente. In caso di accertato impedimento permanente, l'incarico del Presidente della Repubblica rimane vacante e le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica hanno inizio entro 10 giorni dal giorno dell'accertamento della permanenza dell'impedimento.

Art. 92

1. Il Presidente della Repubblica esercita anche queste competenze:

- a) può inviare messaggi all'Assemblea parlamentare;
- b) concede la grazia secondo la legge;
- c) attribuisce la cittadinanza albanese o consente la sua rinuncia secondo la legge;
- d) conferisce le onorificenze secondo la legge;
- e) conferisce i più alti gradi militari secondo la legge;
- f) nomina e revoca, su proposta del Primo Ministro, i rappresentanti plenipotenziari della Repubblica albanese presso gli altri Stati e nelle organizzazioni internazionali;
- g) accetta le lettere credenziali e il ritiro dei rappresentanti diplomatici esteri e delle organizzazioni internazionali accreditati nella Repubblica d'Albania;
- h) ratifica gli accordi internazionali secondo la legge;
- i) nomina il direttore dei servizi d'informazione dello Stato, su proposta del Primo Ministro;
- j) nomina il Presidente dell'Accademia delle Scienze e i rettori delle università secondo la legge;

k) fissa la data delle elezioni dell'Assemblea parlamentare, degli organi del governo locale, e per lo svolgimento dei *referendum*;

l) chiede pareri e relazioni scritte ai dirigenti delle istituzioni statali su questioni che riguardano le loro funzioni.

Art. 93

Il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, emana decreti.

Art. 94

Il Presidente della Repubblica non può esercitare altre funzioni salvo quelle che gli sono riconosciute espressamente dalla Costituzione e dalle leggi approvate in conformità ad essa.

QUINTA PARTE

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 95

1. Il Consiglio dei Ministri è composto dal Primo Ministro, dal vice Primo Ministro, e dai Ministri.

2. Il Consiglio dei Ministri esercita tutte le funzioni statali che non siano state attribuite ad altri organi del potere statale o al governo locale.

Art. 96

1. Il Presidente della Repubblica, all'inizio della legislatura, così come quando l'incarico del Primo Ministro rimane vacante, nomina il Primo Ministro, su proposta del partito o della coalizione dei partiti che hanno la maggioranza dei seggi nell'Assemblea parlamentare.

2. Se il Primo Ministro nominato non viene approvato dall'Assemblea parlamentare, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo Ministro entro 10 giorni.

3. Se di nuovo entro 10 giorni anche il Primo Ministro così nominato non viene approvato dall'Assemblea parlamentare, l'Assemblea elegge un altro Primo Ministro. In questo caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro.

4. Quando l'Assemblea parlamentare non riesce ad eleggere il nuovo Primo Ministro, il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea.

Art. 97

Il Primo Ministro nominato secondo l'articolo 96, gli articoli 104 o 105, presenta entro 10 giorni, per l'approvazione all'Assemblea parlamentare, il programma politico del Consiglio dei Ministri, compresa la sua composizione.

Art. 98

1. Un Ministro è nominato o revocato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, entro 7 giorni.

2. Il decreto è esaminato entro dieci giorni dall'Assemblea parlamentare.

Art. 99

Prima di assumere le funzioni, il Primo Ministro, il vice Primo Ministro e i Ministri, prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica.

Art. 100

1. Il Consiglio dei Ministri determina le direttive principali della politica generale statale.

2. Il Consiglio dei Ministri delibera su proposta del Primo Ministro o del ministro competente.

3. Le riunioni del Consiglio dei Ministri si svolgono a porte chiuse.

4. Gli atti del Consiglio dei Ministri sono validi se sono firmati dal Primo Ministro e dal ministro competente.

5. Il Consiglio dei Ministri emana decreti e direttive.

Art. 101

Il Consiglio dei Ministri nei casi di necessità e emergenza, sotto la sua responsabilità, al fine di stabilire misure temporanee, può adottare atti normativi, che hanno forza di legge. Tali atti normativi sono inviati immediatamente all'Assemblea parlamentare, la quale è riunita entro 5 giorni se non è già in seduta. Tali atti normativi perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono approvati dall'Assemblea entro 45 giorni.

Art. 102

1. Il Primo Ministro:

- a) rappresenta il Consiglio dei Ministri e presiede le sue riunioni;
- b) elabora e presenta le direttive politiche fondamentali di carattere generale dello Stato e ne è responsabile;
- c) assicura l'applicazione della legislazione e delle politiche approvate dal Consiglio dei Ministri;
- d) coordina e controlla il lavoro dei componenti del Consiglio dei Ministri e delle altre istituzioni dell'amministrazione centrale statale;
- e) esercita le altre funzioni previste dalla Costituzione e dalla legge.

2. Il Primo Ministro risolve i conflitti di attribuzione fra i Ministri.

3. Il Primo Ministro nell'esercizio delle sue funzioni emana ordinanze.

4. Il Ministro, nel quadro delle direttive politiche fondamentali di carattere generale dello Stato, dirige sotto la propria responsabilità l'attività che spetta alla sua competenza. Il Ministro, nell'esercizio delle sue funzioni, emana ordinanze e direttive.

Art. 103

1. Può essere nominato Ministro chiunque abbia i requisiti per l'elezione a deputato.

2. Il Ministro non può ricoprire alcun'altra carica statale, né essere dirigente o membro degli organi di società con fini lucrativi.

3. I componenti del Consiglio dei Ministri beneficiano dell'immunità parlamentare.

Art. 104 (1)

1. Il Primo Ministro ha il diritto di presentare all'Assemblea parlamentare la questione di fiducia nei confronti del Consiglio dei Ministri. Se la questione di fiducia è votata almeno dalla metà di tutti i componenti dell'Assemblea, il Primo Ministro entro 48 ore dalla votazione della questione richiede al Presidente della Repubblica lo scioglimento dell'Assemblea.

2. Il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea parlamentare entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La questione di fiducia non può essere presentata durante il periodo dell'esame della mozione di sfiducia secondo l'art. 105.

3. La votazione di tale questione non può essere effettuata prima di tre giorni della sua presentazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. Se la questione di fiducia presentata dal Primo Ministro viene rifiutata dalla maggioranza dei tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare, l'Assemblea, entro 15 giorni, elegge un nuovo Primo Ministro. In questo caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro.

2. Quando l'Assemblea parlamentare non riesce ad eleggere il nuovo Primo Ministro, il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea.

3. La votazione di tale questione non può essere effettuata prima di tre giorni della sua presentazione”.

Art. 105 (1).

1. Un quinto dei deputati ha diritto di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro in carica, proponendo un nuovo Primo Ministro.

2. L'Assemblea parlamentare può votare una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro soltanto mediante l'elezione con i voti di più della metà di tutti i suoi componenti un nuovo Primo Ministro.

3. Il Presidente della Repubblica decreta la revoca del Primo Ministro e nomina il Primo Ministro eletto non più tardi di 10 giorni dalla votazione della mozione in Assemblea parlamentare.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge 21 aprile 2008, n. 9904. In precedenza, l'articolo era del seguente tenore:

“1. Se la mozione di sfiducia presentata da un quinto dei deputati viene approvato dalla maggioranza dei tutti componenti dell'Assemblea parlamentare, l'Assemblea, entro 15

giorni, elegge un nuovo Primo Ministro. In questo caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro.

2. Se l'Assemblea parlamentare non riesce ad eleggere il nuovo Primo Ministro, il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea .

3. La votazione di questa mozione non può eseguita prima di tre giorni della sua presentazione”.

Art. 106

Il Primo Ministro e i Ministri sono obbligati a rimanere in carica sino alla formazione del nuovo Consiglio dei Ministri.

Art. 107

1. Gli impiegati pubblici applicano la legge e sono al servizio del Popolo.

2. Gli impiegati nella pubblica amministrazione sono nominati mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge.

3. Le garanzie della permanenza nella funzione e lo statuto giuridico degli impiegati pubblici sono disciplinate dalla legge.

SESTA PARTE

IL GOVERNO LOCALE

Art. 108

1. I comuni, i municipi e le regioni costituiscono il governo locale. Altre enti del governo locale sono disciplinate dalla legge.

2. La suddivisione amministrativa-territoriale di queste componenti del governo locale è stabilita con legge sulla base delle esigenze e degli interessi economici comuni e alla tradizione storica. I loro confini non possono essere mutati senza il previo parere della popolazione che vi abita.

3. I comuni e i municipi costituiscono l'unità base del governo locale. Essi svolgono tutte le funzioni di autogoverno, salvo quelle che con legge sono attribuite ad altri enti del governo locale.

4. L'autogoverno degli enti locali si attua attraverso i loro organi rappresentativi e i *referendum* locali. I principi e le procedure dello svolgimento dei *referendum* locali sono previsti dalla legge in conformità anche con l'articolo 151 comma 2.

Art. 109

1. Gli organi rappresentativi delle unità base del governo locale sono i consigli, che vengono eletti ogni quattro anni a suffragio universale, diretto e segreto (1).

2. L'organo esecutivo del comune e del municipio è il sindaco, che è eletto direttamente dal popolo con la modalità prevista nel comma 1 di questo articolo.

3. Il diritto di eleggere i consigli locali così come il sindaco del comune e del municipio lo hanno solo i cittadini residenti nel territorio dell'ente locale di appartenenza.

4. Gli organi degli enti del governo locale hanno diritto di costituire associazioni e istituzioni comuni tra loro per rappresentare i loro interessi, di collaborare con altri enti locali di altri Paesi, così come di essere rappresentati nelle organizzazioni internazionali del governo locale.

(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge 13 gennaio 2007, n. 9675 (elevazione della durata dei consigli da 3 a 4 anni)

Art. 110

1. La Regione si compone da diverse unità base del governo locale connotate da legami tradizionali, economici e sociali e da interessi comuni.

2. La Regione è l'ente in cui si elaborano e si attuano le politiche regionali e dove queste si armonizzano con la politica statale.

3. L'organo rappresentativo della Regione è il Consiglio regionale. I Comuni e i Municipi inviano membri al Consiglio regionale in proporzione della loro popolazione, e comunque almeno un membro. Sono sempre membri del Consiglio regionale i sindaci dei Comuni e dei Municipi. Gli altri suoi membri sono eletti su liste proporzionale tra i consiglieri comunali o municipali, dai rispettivi consigli.

4. Il Consiglio regionale ha diritto di emanare ordinanze e decreti con efficacia vincolante generale per la Regione.

Art. 111

1. Gli enti del governo locale hanno personalità giuridica.
2. Gli enti del governo locale governativi locali hanno un bilancio autonomo il quale viene formato secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 112

1. Agli enti del governo locale sono conferite con legge funzioni amministrative statali. Le spese inerenti all'esercizio di questo conferimento sono a carico dello Stato.
2. Agli organi del governo locale possono essere imposti obblighi solo in conformità alla legge o in base ai accordi che essi stipulano. Le spese inerenti a tali obblighi imposti dalla legge agli organi del governo locale sono a carico dello Stato.

Art. 113

1. I consigli comunali, municipali e regionali:
 - a) regolano e amministrano autonomamente gli affari locali entro la loro giurisdizione;
 - b) esercitano i diritti proprietari, gestiscono autonomamente le entrate prodotte, così come hanno il diritto di esercitare attività economica;
 - c) hanno diritto di incassare e spendere le entrate che sono indispensabili per l'esercizio delle loro funzioni;
 - d) hanno diritto di fissare, in conformità con la legge, le imposte locali, nonché il loro ammontare;
 - e) approvano le regole per la loro organizzazione e funzionamento in conformità con la legge;
 - f) determinano i simboli del Governo locale, nonché i titoli onorari locali;
 - g) si fanno promotori di iniziative locali dinanzi agli organi stabiliti dalla legge.
2. Gli organi degli enti del governo locale adottano direttive, decreti e ordinanze.
3. I diritti di autogoverno degli enti del governo locale sono tutelati dinanzi alla magistratura.

Art. 114

Il Consiglio dei Ministri nomina il prefetto come il suo rappresentante in ogni Regione. Le competenze del prefetto sono stabilite dalla legge.

Art. 115

1. L'organo dell'ente del governo locale direttamente elettivo può essere sciolto o rimosso dal Consiglio dei Ministri per violazione grave della Costituzione o delle leggi.

2. L'organo sciolto o rimosso può ricorrere dinanzi alla Corte costituzionale entro 15 giorni, e in tal caso la decisione del Consiglio dei Ministri è sospesa.

3. Nel caso di non esercizio del diritto di ricorso entro 15 giorni, o nel caso in cui la Corte costituzionale lasci in vigore la decisione del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica fissa la data delle elezioni nell'ente locale in questione.

SETTIMA PARTE

GLI ATTI NORMATIVI E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

CAPITOLO I

GLI ATTI NORMATIVI

Art. 116

1. Gli atti normativi che hanno vigore su tutto il territorio della Repubblica d'Albania sono:

- a) la Costituzione;
- b) gli accordi internazionali ratificati;
- c) le leggi;

d) gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri;

2. Gli atti normativi emanati dagli organi governativi locali hanno vigore soltanto nella giurisdizione territoriale che esercitano questi organi.

3. Gli atti normativi dei Ministri o degli organi istituzionali centrali hanno vigore su tutto il territorio della Repubblica d'Albania nell'ambito della loro giurisdizione.

Art. 117

1. Le leggi, gli atti normativi del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, delle altre istituzioni centrali, entrano in vigore soltanto dopo essere stati pubblicati nella Gazzetta si effettuano conformemente a quanto previsto dalla legge.

3. Gli accordi internazionali ratificati dalla legge sono promulgati e pubblicati con le modalità previste per le leggi. La promulgazione e la pubblicazione degli altri accordi internazionali si effettuano conformemente a quanto previsto dalla legge

Art. 118

1. Gli atti subordinati vengono emanati dagli organi previsti dalla Costituzione in base e in applicazione delle leggi

2. La legge deve autorizzare l'emanazione degli atti subordinati, deve prestabilire l'organo competente e le questioni che devono essere regolate, così come i principi in base ai quali sono emanati questi atti.

3. L'organo autorizzato dalla legge ad emanare gli atti subordinati, così come viene specificato nel comma 2 del presente articolo, non può delegare la propria competenza ad altri organi.

Art. 119

1. I regolamenti del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e delle altre istituzioni centrali, così come le ordinanze del Primo Ministro, dei Ministri o dei dirigenti delle istituzioni centrali, hanno carattere interno e sono vincolanti solo per le unità amministrative che dipendono da loro.

2. Questi atti sono emanati in base alla legge e non possono servire come base per adottare decisioni concernenti i singoli e altri soggetti.

3. I regolamenti e le ordinanze sono emanati in base e in applicazione de gli atti che hanno efficacia giuridica generale.

Art. 120

I principi e le modalità per l’emanazione degli atti giuridici locali sono previsti dalla legge.

CAPITOLO II

GLI ACCORDI INTERNAZIONALI

Art. 121

1. La ratifica e la denuncia degli accordi internazionali della Repubblica d’Albania si effettuano con legge nei casi in cui essi riguardano:

- a) il territorio, la pace, le alleanze, le materie politiche e militari;
- b) i diritti e le libertà dell’uomo, così come i doveri dei cittadini, come previsti dalla Costituzione;
- c) l’adesione della Repubblica d’Albania alle organizzazioni internazionali;
- d) l’assunzione di obblighi finanziari dalla parte della Repubblica albanese;
- e) l’approvazione, la modificazione, l’integrazione o l’abrogazione delle leggi;

2. L’Assemblea parlamentare, con la maggioranza di tutti i componenti, può ratificare anche altri accordi internazionali che non sono previsti nel primo comma di quest’articolo.

3. Il Primo Ministro dà comunicazione all’Assemblea parlamentare ogni volta che il Consiglio dei Ministri sottoscrive un accordo internazionale che non si ratifica con legge.

4. I principi e le modalità per la ratifica e la denuncia degli accordi internazionali sono previsti dalla legge.

Art. 122

1. Ogni accordo internazionale ratificato costituisce parte del sistema interno giuridico dopo essere stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica d’Albania. Esso viene applicato in modo diretto, salvo i casi in cui non sia autoapplicativo e la sua applicazione richieda l’approvazione di una legge. La modificazione, l’integrazione e

l'abrogazione delle leggi approvati con la maggioranza di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare conseguenti alla ratifica degli accordi internazionali si effettua con la stessa maggioranza.

2. Un accordo internazionale ratificato con legge prevale su tutte le leggi nazionali incompatibili con esso.

3. Le norme promananti da un'organizzazione internazionale prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme nazionali, quando nell'accordo ratificato dalla Repubblica d'Albania per la partecipazione a tale organizzazione, è prevista espressamente l'applicazione diretta delle norme promananti da essa.

Art. 123

1. La Repubblica d'Albania, in base agli accordi internazionali, trasferisce alle organizzazioni internazionali competenze statali per materie determinate.

2. La legge con quale si ratifica un accordo internazionale, come previsto nel primo comma di questo articolo, è approvata con la maggioranza di tutti i componenti dell'Assemblea parlamentare.

3. l'Assemblea parlamentare può deliberare che la ratifica di un tale accordo si effettui con *referendum*.

OTTAVA PARTE

LA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 124

1. La Corte costituzionale garantisce il rispetto della Costituzione e ne opera l'interpretazione in via definitiva.

2. La Corte costituzionale è soggetta soltanto alla Costituzione.

Art. 125

1. La Corte costituzionale è composta da nove membri, i quali sono nominati dal Presidente della Repubblica con il consenso dell'Assemblea parlamentare.

2. I giudici sono nominati per nove anni, senza diritto di rinomina, tra i giuristi di alta qualificazione e di esperienza di lavoro professionale di non meno di 15 anni.

3. La composizione della Corte costituzionale si rinnova ogni tre anni per un 1/3 proprio, secondo le modalità stabilite con legge.

4. Il Presidente della Corte costituzionale è nominato tra i suoi componenti dal Presidente della Repubblica, col consenso dell'Assemblea parlamentare, per un periodo di tre anni.

5. Il giudice della Corte costituzionale resta in carica fino alla nomina del suo successore.

Art. 126

Il giudice della Corte costituzionale non può essere incriminato, senza il consenso della Corte costituzionale. Il giudice della Corte costituzionale può essere fermato o arrestato solo se è colto nell'atto di commettere un crimine o subito dopo averlo commesso. L'organo competente avvisa immediatamente la Corte costituzionale. Quando la Corte costituzionale non dà il consenso entro 24 ore alla presentazione del giudice arrestato al tribunale, l'organo competente è obbligato a rilasciarlo.

Art. 127

1. Il mandato del giudice della Corte costituzionale termina quando:

- a) viene condannato con sentenza definitiva per aver commesso un crimine;
- b) non esercita senza giustificazioni le funzioni della carica per più di sei mesi;
- c) compie l'età di 70 anni;
- d) dà le dimissioni;
- e) è dichiarato con decisione giurisdizionale definitiva incapace di agire;

2. Il termine del mandato del giudice è dichiarato con decisione della Corte costituzionale.

3. Quando la carica di giudice rimane vacante, il Presidente della Repubblica nomina, col consenso dell'Assemblea parlamentare, un nuovo giudice, il quale completa il mandato del giudice venuto meno.

Art. 128

Il giudice della Corte costituzionale può essere rimosso dall'Assemblea parlamentare, con delibera adottata dai 2/3 di tutti i suoi componenti, per violazione della Costituzione, per commissione di un crimine, per incapacità mentale e fisica, per azioni o atteggiamenti che screditano gravemente la posizione e l'immagine del giudice. La delibera

dell'Assemblea è esaminata dalla Corte costituzionale, la quale, quando accerta che sussiste uno dei casi sopraindicati, dichiara la rimozione dalla carica del componente della Corte costituzionale.

Art. 129

Il giudice della Corte costituzionale inizia il suo mandato dopo aver prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica.

Art. 130

La carica di giudice della Corte costituzionale non è compatibile con nessun'altra carica statale, politica o privata.

Art. 131

La Corte costituzionale decide circa:

- a) l'incompatibilità della legge con la Costituzione o con gli accordi internazionali, come previsto nell'articolo 122;
- b) l'incompatibilità degli accordi internazionali con la Costituzione prima della loro ratifica;
- c) l'incompatibilità degli atti normativi degli organi centrali e locali con la Costituzione e con gli accordi internazionali ;
- d) i conflitti d'attribuzione tra i poteri, così come tra il potere centrale il governo locale;
- e) la costituzionalità dei partiti e delle altre organizzazioni politiche, così come della loro attività, secondo l'articolo 9 di questa Costituzione;
- f) la rimozione dalla carica del Presidente della Repubblica e l'accertamento dell'impossibilità dell'esercizio delle sue funzioni;
- g) le questioni riguardanti l'eleggibilità o l'incompatibilità nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica e dei Deputati, così come la convalida della loro elezione;
- h) la costituzionalità del *referendum* e l'accertamento del suo risultato;
- i) il giudizio definitivo sui ricorsi dei singoli per violazione dei loro diritti costituzionali ad un giusto processo legale, solo quando siano stati esauriti tutti gli strumenti giuridici di tutela di questi diritti.

Art. 132

1. Le decisioni della Corte costituzionale hanno efficacia vincolante generali e sono definitive. La Corte costituzionale ha il diritto di rendere inefficaci soltanto gli atti che esamina.

2. Le decisioni della Corte costituzionale entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La Corte costituzionale può decidere che la legge o un altro atto normativo potrà perdere efficacia in un'altra data. L'opinione della minoranza è pubblicata insieme alla decisione.

Art. 133

1. L'ammissibilità dei ricorsi è deciso da un numero di giudici prestabilito dalla legge.

2. La Corte costituzionale decide con la maggioranza dei tutti i suoi componenti.

Art. 134

1. La Corte costituzionale si attiva solo su richiesta :

- a) del Presidente della Repubblica;
- b) del Primo Ministro;
- c) di non meno di 1/5 dei deputati;
- d) del Presidente dell'Alto Controllo di Stato
- e) di ogni tribunale nel caso dell'articolo 145, comma 2 di questa Costituzione;
- f) dell'Avvocato del Popolo ;
- g) degli organi degli enti regionali e locali;
- h) degli organi delle comunità religiose;
- i) dei partiti politici e delle altre organizzazioni;
- j) dei singoli;

2. I soggetti previsti dalle lettere f), g), h), i), j) del comma 1 del articolo presente, possono fare richiesta solo su questioni in cui abbiano interesse.

NONA PARTE

LE CORTI GIUDIZIARIE

Art. 135

1. Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte Suprema, così come dalla Corte d'appello, dai tribunali di primo grado, che sono costituiti per legge.

2. L'Assemblea parlamentare può istituire con legge corti giudiziarie per materie specifiche, ma in nessun caso giudici straordinari.

Art. 136

1. I componenti della Corte Suprema sono nominati dal Presidente della Repubblica su consenso dell'Assemblea parlamentare.

2. Uno dei suoi componenti è nominato Presidente secondo la procedura prevista nel comma 1 di quest'articolo.

3. Il Presidente e i componenti della Corte Suprema rimangono in carica per nove anni, senza poter essere rinominati.

4. Gli altri giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta dell'Alto Consiglio della Giustizia.

5. Possono essere giudici soltanto i cittadini laureati in giurisprudenza. Le condizioni e le modalità di reclutamento sono stabilite dalla legge.

Art. 137

1. Il giudice della Corte Suprema può essere incriminato penalmente soltanto su deliberazione dell'Assemblea parlamentare.

2. Il giudice della Corte Suprema può essere fermato o arrestato soltanto se è colto nell'atto di commettere il crimine o subito dopo averlo commesso. L'organo competente ne dà comunicazione immediatamente alla Corte Costituzionale. Se la Corte Costituzionale non dà il consenso entro le 24 ore al rinvio al tribunale del giudice arrestato, l'organo competente è obbligato a rilasciarlo.

3. Gli altri giudici possono essere incriminati penalmente soltanto su deliberazione dell'Alto Consiglio della Giustizia.

4. Il giudice può essere fermato o arrestato soltanto se è colto nell'atto di commettere il crimine o subito dopo averlo commesso. L'organo competente ne dà comunicazione immediatamente all'Alto Consiglio della Giustizia. Se l'Alto Consiglio della Giustizia non dà il consenso entro 24 ore al rinvio al tribunale del giudice arrestato, l'organo competente è obbligato a rilasciarlo.

Art. 138

La durata della permanenza in carica dei giudici non può essere limitata; la loro retribuzione e altri loro emolumenti non possono essere ridotti.

Art. 139

1. Il mandato del giudice della Corte Suprema termina qualora:

- a) sia condannato con sentenza definitiva per aver commesso un crimine;
- b) non si presenti a svolgere le sue funzioni, senza giustificazione, per più di sei mesi;
- c) compia l'età di 65 anni;
- d) dia le dimissioni;
- e) sia dichiarato incapace di agire con provvedimento giurisdizionale definitivo.

2. Il termine del mandato del giudice è dichiarato con decisione dalla Corte Suprema.

Art. 140

Il giudice della Corte Suprema può essere rimosso dall'Assemblea parlamentare con i 2/3 dei tutti i suoi componenti, per violazione della Costituzione, per aver commesso un crimine, per incapacità mentale e fisiche, e per azioni o atteggiamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del giudice. La decisione dell'Assemblea è controllata dalla Corte costituzionale, la quale, quando accerta che esista una delle cause sopraindicate, dichiara la rimozione del giudice dall'incarico.

Art. 141

1. La Corte Suprema ha giurisdizione primaria e di cassazione. Essa ha giurisdizione primaria quando giudica le accuse penali contro il Presidente della Repubblica, contro il Presidente e i componenti del Consiglio dei Ministri, i deputati, i giudici della Corte Suprema e contro i giudici della Corte costituzionale.

2. Per l'uniformità o per la modifica della giurisprudenza, la Corte Suprema ha diritto di richiamare ad esaminare a sezioni unite determinate questioni determinate.

Art. 142

1. Le decisioni giudiziarie devono essere motivate.

2. La Corte suprema deve pubblicare le sue decisioni, così come i pareri della minoranza.

3. Gli organi statali sono vincolati ad eseguire le decisioni giudiziarie.

Art. 143

L'ufficio di giudice non è compatibile con altra attività statale, politica o privata.

Art. 144

Le corti giudiziarie hanno un bilancio proprio, che gestiscono in modo autonomo. Essi propongono il loro bilancio secondo la legge.

Art. 145

1. I giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla Costituzione e alle leggi.

2. Quando i giudici ritengono che le leggi sono in contrasto con la Costituzione, non le applicano. In questo caso, i giudici sospendono il giudizio e rinviando la questione alla Corte Costituzionale. Le decisioni della Corte costituzionale sono vincolanti per tutte le corti giudiziarie.

3. Le interferenze nell'attività delle corti e dei giudici comporta responsabilità secondo la legge.

Art. 146

1. I tribunali pronunciano le decisioni in nome della Repubblica.

2. Le decisioni giudiziarie sono proclamate pubblicamente in ogni caso.

Art. 147

1. L'Alto Consiglio della Giustizia è composto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Corte suprema, dal Ministro della Giustizia, da tre componenti eletti dall'Assemblea parlamentare, così come da nove giudici di tutti i livelli, eletti dalla Conferenza Giudiziaria Nazionale. I membri eletti rimangono in carica per 5 anni senza poter essere rieletti immediatamente.

2. Il Presidente della Repubblica è il Presidente dell'Alto Consiglio della Giustizia.

3. L'Alto Consiglio della Giustizia, su proposta del Presidente, elegge tra i componenti un vicePresidente. Il vice Presidente organizza l'attività dell'Alto Consiglio della Giustizia, così come presiede le riunioni in assenza del Presidente della Repubblica.

4. L'Alto Consiglio della Giustizia delibera il trasferimento dei giudici così come in merito alla loro responsabilità disciplinare secondo la legge.

5. Il trasferimento dei giudici non può avvenire senza il loro consenso, salvo quando questo trasferimento sia richiesto dalla necessità di riorganizzazione del sistema giudiziario.

6. Il giudice può essere rimosso dall'Alto Consiglio della Giustizia per aver commesso un crimine, per incapacità mentale e fisica, per azioni o atteggiamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del giudice o per insufficienza professionale. Contro questa decisione il giudice ha diritto di ricorrere alla Corte Suprema, che, in questo caso, decide a sezioni riunite.

DECIMA PARTE

LA PROCURA

Art. 148

1. La Procura esercita l'azione penale, così come rappresenta l'accusa in giudizio in nome dello Stato. . La Procura svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

2. I procuratori sono organizzati e operano a fianco al sistema giudiziario come un organo centralizzato.

3. Nell'esercizio delle loro competenze i procuratori sono soggetti alla Costituzione e alle leggi.

Art. 149 (1)

1. Il Procuratore Generale è nominato dal Presidente della Repubblica su consenso dell'Assemblea parlamentare per un mandato quinquennale con diritto di rinomina.

2. Il Procuratore Generale può essere rimosso dal Presidente della Repubblica, su proposta dell'Assemblea parlamentare, per violazione della Costituzione o per grave violazione della legge durante l'esercizio delle sue funzioni, per incapacità mentale e fisica, per azioni o atteggiamenti che discreditano gravemente la posizione e l'immagine del Procuratore.

3. Gli altri pubblici ministeri sono nominati o rimossi dal Presidente della Repubblica su proposta del Procuratore Generale.

4. Il Procuratore Generale informa l'Assemblea parlamentare in materia di criminalità.

(1) I commi 1 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 9 della legge costituzionale 21 aprile 2008, n. 9904. Si ne riportano le precedenti disposizioni:

1. Il Procuratore Generale è nominato dal Presidente della Repubblica su consenso dell'Assemblea parlamentare

4. Il Procuratore Generale informa periodicamente l'Assemblea parlamentare in materia di criminalità.

UNDICESIMA PARTE

IL REFERENDUM

Art. 150

1. Il popolo, a mezzo di 50.000 cittadini con diritto di voto, ha il diritto al *referendum* abrogativo, così come di chiedere al Presidente della Repubblica l'indizione di *referendum* su questioni di particolare importanza.

2. L'Assemblea parlamentare, su proposta di non meno del 1/5 dei deputati oppure del Consiglio dei Ministri, può deliberare che una questione o un progetto di legge di particolare importanza siano sottoposti al *referendum*.

3. I principi e le modalità per lo svolgimento del *referendum*, così come la sua validità sono regolati dalla legge.

Art. 151

1. La legge approvata mediante *referendum* è promulgata dal Presidente della Repubblica.

2. Le questioni riguardanti l'integrità territoriale della Repubblica d'Albania, la limitazione delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, il bilancio, le tasse e le

imposte statali, la dichiarazione o la revoca dello stato di emergenza, la dichiarazione di guerra o di pace e l'amnistia, non possono essere sottoposti ad alcun *referendum*.

3. Il *referendum* sulla medesima questione non può essere ripetuto prima che siano trascorsi tre anni dalla sua effettuazione.

Art. 152

1. La Corte costituzionale entro 60 giorni esamina in via preliminare la costituzionalità delle questioni sottoposte al *referendum* sulla base dell'articolo 150, commi 1 e 2, dell'articolo 151, commi 2 e 3, e dell'articolo 177, commi 4 e 5.

2. Il merito delle questioni particolari previste nell'articolo 150, commi 1 e 2 non è oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale.

3. La data del *referendum* è fissata dal Presidente della Repubblica entro 45 giorni dalla proclamazione della decisione favorevole della Corte costituzionale oppure dopo la scadenza del termine entro il quale la Corte costituzionale avrebbe dovuto pronunciarsi. I *referendum* si svolgono in un solo giorno dell'anno.

DODICESIMA PARTE (1).

LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE ELEZIONI.

(1) Parte abrogata dall'art. 10 della legge costituzionale 21 aprile 2008, n. 9904. Se ne riportano le precedenti disposizioni (l'art. 154 era già stato oggetto della revisione costituzionale portata dall'art. 2 della legge cost. 13 gennaio 2007, n. 9675, che aveva elevato il numero dei componenti della Commissione centrale da 7 a 9):

“Art. 153. La Commissione centrale delle elezioni è un organo permanente che organizza, vigila, dirige e verifica tutti gli aspetti concernenti le elezioni e i *referendum* e ne proclama i risultati.

Art. 154. 1. La Commissione è composta da 9 componenti, i quali sono eletti per un mandato settennale. Quattro componenti sono eletti dall'Assemblea parlamentare, due componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica, e gli altri tre componenti sono eletti dall'Alto Consiglio della Giustizia.

2. La composizione della Commissione centrale delle elezioni si rinnova ogni tre anni secondo la procedura stabilita dalla legge.

3. L'appartenenza alla Commissione è incompatibile con altre attività statali e politiche.

4. I soggetti elettorali designano i loro rappresentanti presso la Commissione. Essi non possono votare.

5. Il componente della Commissione beneficia la stessa immunità del componente della Corte Suprema.

6. La Commissione ha un suo bilancio”.

TREDICESIMA PARTE

LE FINANZE PUBBLICHE

Art. 155

Le tasse, i tributi e le imposte finanziarie nazionali e regionali, l'agevolazione o l'esonero da esse di alcune categorie di contribuenti, così come le modalità della loro riscossione sono stabiliti dalla legge. In questi casi la legge non può avere efficacia retroattiva.

Art. 156

Lo Stato, se è autorizzato dalla legge, può chiedere o garantire prestiti e crediti finanziari,.

Art. 157

1. Il sistema finanziario è composto dal bilancio dello Stato e dai bilanci regionali.

2. Il bilancio dello Stato è costituito dalle entrate raccolte dalle tasse, tributi e altre imposte finanziarie, così come da altre entrate legittime. Il bilancio contiene tutte le spese statali.

3. Gli enti regionali istituiscono e riscuotono le tasse ed altre imposte come stabilito dalla legge.

4. Gli organi del governo centrale e di quello regionale sono obbligati a rendere pubbliche sia le entrate, sia le spese.

Art. 158

1. Il Primo Ministro, a nome del Consiglio dei Ministri, presenta all'Assemblea parlamentare il progetto di legge di bilancio statale durante la sessione autunnale, la quale non può essere chiusa senza approvarlo.

2. Se il progetto di legge non è approvato entro l'inizio del successivo anno finanziario, il Consiglio dei Ministri ogni mese, fa applicazione di 1/12 del bilancio dell'anno precedente sino all'approvazione del nuovo bilancio.

3. L'Assemblea parlamentare approva il nuovo bilancio entro i tre mesi dall'ultimo giorno del precedente anno finanziario, salvo i casi di adozione delle misure straordinarie.

4. Il Consiglio dei Ministri è obbligato a presentare all'Assemblea la relazione riguardante l'attuazione del bilancio e il debito statale dell'anno precedente.

5. L'Assemblea parlamentare delibera definitivamente dopo aver sentito anche la relazione dell'Alto Controllo dello Stato.

Art. 159

I principi e le modalità di formazione del progetto di bilancio, così come l'attuazione del bilancio sono stabiliti dalla legge.

Art. 160

1. Durante l'anno finanziario, l'Assemblea parlamentare può apportare modifiche al bilancio.

2. Le modifiche al bilancio si effettuano con le modalità previste per la formazione e l'approvazione dello stesso bilancio.

3. Le spese previste da altre leggi non possono essere diminuite fino a quando queste leggi restano in vigore.

Art. 161

1. La Banca Centrale dello Stato è la Banca d'Albania. Essa ha il diritto esclusivo di emissione e circolazione della moneta albanese, di attuazione indipendente della politica monetaria e di mantenimento e di gestione delle riserve di valuta nella Repubblica d'Albania.

2. La Banca d'Albania è diretta da un Consiglio, il quale è presieduto dal Governatore. Il Governatore è eletto dall'Assemblea parlamentare su proposta del Presidente della Repubblica per 7 anni ed è rieleggibile.

QUATTORDICESIMA PARTE

L'ALTO CONTROLLO DELLO STATO

Art. 162

1. L'Alto Controllo dello Stato è l'istituzione più alta del controllo economico e finanziario. Esso è soggetto solo alla Costituzione e alle leggi.

2. Il Presidente dell'Alto Controllo dello Stato è eletto ed è revocato dall'Assemblea parlamentare su proposta del Presidente della Repubblica. Egli rimane in carica per 7 anni ed è rieleggibile.

Art. 163

L'Alto Controllo dello Stato controlla:

- a) l'attività economica delle istituzioni statali e delle altre persone giuridiche statali;
- b) l'utilizzo e la cura dei fondi statali, degli organi del potere centrale e di quello regionale;
- c) l'attività economica delle persone giuridiche, nelle quali lo Stato ha più della metà delle partecipazioni o delle azioni, oppure quando i loro debiti, i loro crediti e le loro obbligazioni siano garantiti dallo Stato.

Art. 164

1. L'Alto Controllo dello Stato presenta all'Assemblea parlamentare:

- a) la relazione sull'attuazione del bilancio dello Stato;
 - b) il parere sulla relazione del Consiglio dei Ministri sulle uscite del precedente anno finanziario prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea;
 - c) le informazioni sui risultati dei controlli, tutte le volte che siano richieste dall'Assemblea parlamentare;
2. L'Alto Controllo dello Stato presenta all'Assemblea parlamentare la relazione annuale sulla propria attività.

Art. 165

1. Il Presidente dell'Alto Controllo dello Stato può essere invitato a partecipare e a pronunciarsi nelle riunioni del Consiglio dei Ministri, quando questo tratta questioni riguardanti le sue funzioni.
2. Il Presidente dell'Alto Controllo dello Stato gode della stessa immunità del giudice della Corte Suprema.

QUINDICESIMA PARTE

LE FORZE ARMATE

Art. 166

1. I cittadini albanesi hanno il dovere di partecipare alla difesa della Repubblica d'Albania, come previsto dalla legge.
2. Il cittadino che, per motivi di coscienza, non accetti il servizio con le armi per le Forze Armate, ha il dovere di svolgere un altro servizio alternativo, come previsto dalla legge.

Art. 167

1. I militari del servizio attivo non possono essere eletti o nominati nelle altre cariche statali e neanche ad aderire in un partito oppure in un'attività politica.
2. I componenti delle Forze Armate oppure le persone che svolgono il servizio alternativo beneficiano tutti i diritti e le libertà della Costituzione, esclusi i casi quando la legge predisponga diversamente.
-

Art. 168

1. Le Forze Armate della Repubblica d'Albania sono composte dalle forze terrestri, marittime, aeronautiche.
2. Il Presidente della Repubblica è il Comandante Generale delle Forze Armate.
3. Il Consiglio della Sicurezza Nazionale è organo consigliere del Presidente della Repubblica.

Art. 169

1. Il Presidente della Repubblica, in tempo di pace, dirige le Forze Armate attraverso il Primo Ministro e il ministro della Difesa.
2. Il Presidente della Repubblica, in tempo di guerra, nomina e rimuove il comandante delle Forze Armate su proposta del Primo Ministro.
3. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, nomina e rimuove il Capo di Stato Maggiore, così anche su proposta del ministro della Difesa nomina e rimuove i comandanti delle forze terrestri, marittime e aeronautiche.
4. Le competenze del Presidente della Repubblica come Comandante Generale delle Forze Armate alle dipendenze dagli organi costituzionali sono stabiliti dalla legge.

SEDICESIMA PARTE

LE MISURE STRAORDINARIE

Art. 170

1. Le misure straordinarie possono essere stabilite in caso di guerra, di stato d'emergenza, di calamità naturale e hanno efficacia per quanto tempo continuano tali situazioni.
2. I principi dell'attività degli organi pubblici e il grado di limitazione delle libertà e dei diritti dell'uomo durante l'esistenza di tali situazioni che richiedono le misure straordinarie, sono determinate dalla legge.
3. La legge deve determinare i principi, le materie e i modi di compensazione delle perdite che derivano come risultato di limitazioni delle libertà e dei diritti durante l'adozione delle misure straordinarie.

4. Gli atti adottati come conseguenza di tali misure straordinarie, devono essere in proporzione al grado di pericolo e devono avere come scopo il ristabilimento il prima possibile delle condizioni per il funzionamento normale dello Stato.

5. Durante lo stato di emergenza, non può essere modificato nessuno di tali atti normativi: la Costituzione, le leggi delle elezioni dell'Assemblea e degli enti regionali, così anche le leggi riguardanti alle misure straordinarie.

6. Durante il periodo dell'applicazione delle misure straordinarie, non si possono svolgere le elezioni regionali, non si può svolgere il *referendum*, così anche non si può eleggere il Presidente della Repubblica. Le elezioni regionali si possono svolgere soltanto laddove non siano applicate le misure straordinarie.

Art. 171

1. In caso di aggressione armata contro la Repubblica d'Albania, il Presidente della Repubblica su richiesta del Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di guerra.

2. In caso di minaccia esterna oppure quando l'obbligo della difesa collettiva emerge da un accordo internazionale, l'Assemblea, su proposta del Presidente della Repubblica, dichiara lo stato di guerra, determina lo stato di mobilitazione e smobilitazione generale o parziale.

Art. 172

1. Nel caso del articolo 171 comma 1, il Presidente della Repubblica presenta all'Assemblea un decreto per lo stato di guerra entro 48 ore dalla sua sottoscrizione, specificando i diritti che saranno delimitati.

2. L'Assemblea esamina immediatamente e delibera con la maggioranza dei tutti i suoi componenti per il decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 173

1. In caso di pericolo dell'ordinamento costituzionale e della sicurezza pubblica, l'Assemblea, su richiesta del Consiglio dei Ministri, può proclamare in una parte o in tutto territorio dello Stato lo stato di emergenza, il quale dura per quanto tempo continua il pericolo e non più di 60 giorni.

2. Con la proclamazione dello stato di emergenza, l'intervento delle Forze Armate si effettua con delibera dell'Assemblea parlamentare e solo quando le forze di Polizia non sono in grado di ristabilire l'ordine.

3. La durata dello stato di emergenza può essere effettuata su consenso dell'Assemblea ogni 30 giorni, per un periodo di non più di 90 giorni.

Art. 174

1. Per salvaguardare o evitare delle conseguenze di una calamità naturale o un incidente tecnologico, il Consiglio dei Ministri può decidere, per un periodo non più di 30 giorni, lo stato di calamità naturale in una parte o in tutto il territorio dello Stato.

2. La durata della calamità naturale può essere fatta solo su consenso dell'Assemblea.

Art. 175

1. Durante lo stato di guerra o lo stato di emergenza non possono essere limitati i diritti e le libertà previste nei artt: 15,18,19,20,21,24,25,29,30,31,32,34,39 comma 1; 41 comma 1,2,3,5; 42,43,48,54,55.

2. Durante lo stato di calamità naturale possono essere limitate i diritti e le libertà previste nei artt: 37, 38,41 comma 4, 49, 51.

3. Gli atti che dichiarano lo stato di guerra, lo stato di emergenza oppure la calamità naturale, devono specificare i diritti e le libertà che vengono limitati secondo i commi 1,2 dell'articolo presente.

Art. 176

Quando l'Assemblea non può essere riunita durante lo stato di guerra, il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, ha diritto di emanare atti aventi forza di legge le quali devono essere approvati dall'Assemblea nella sua prima seduta.

DICIASSETTESIMA PARTE

LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 177

1. L'iniziativa di revisione della Costituzione può essere adottata da non meno di 1/5 dei componenti dell'Assemblea.

2. Nessuna revisione della Costituzione può essere adottata durante il tempo in cui sono determinate le misure straordinarie.

3. Il progetto di legge è approvato da non meno 2/3 dei tutti componenti dell'Assemblea.

4. L'Assemblea può deliberare, su 2/3 dei tutti suoi componenti, che i progetti-emendamenti costituzionali vengano votati con *referendum*. Il progetto-legge di revisione della Costituzione entra in vigore dopo la ratifica con *referendum*, il quale viene svolto non più tardi dei 60 giorni della sua approvazione in Assemblea.

5. L'emendamento costituzionale approvato è sottoposto al *referendum* quando questo lo richiede 1/5 dei tutti i componenti dell'Assemblea.

Il Presidente della Repubblica non può rinviare per riesame la legge approvata dall'Assemblea per la revisione della Costituzione.

6. La legge approvata con *referendum* è promulgata dal Presidente della Repubblica ed entra in vigore in data prevista in tale legge.

7. La revisione della Costituzione per stessa questione non può essere effettuata prima di essere trascorso un anno dal giorno del rigetto del progetto-legge in Assemblea, e non prima che siano trascorsi tre anni del giorno dal suo rigetto con *referendum*.

DICIOTTESIMA PARTE

LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 178

1. Le leggi e gli altri atti normativi approvati prima della data di entrata in vigore della presente Costituzione si applicheranno finché non sono abrogati.

2. il Consiglio dei Ministri presenta all'Assemblea i progetti di legge necessari per l'attuazione di questa Costituzione.

Art. 179

1. Il mandato degli organi costituzionali che esisteranno con l'entrata in vigore della presente Costituzione cesseranno con i termini previsti secondo la legge nr.7491 in data 29.4.1991"per le disposizioni principali costituzionali" con le modifiche e le integrazioni riguardanti.

2. I componenti della Corte di Cassazione proseguono il loro esercizio come componenti della Corte Suprema, secondo il mandato precedente.

3. I componenti dell'Alto Consiglio della Giustizia reclutati tra i procuratori sono sostituiti da nuovi componenti reclutati dalla riunione generale dei giudici.

4. Gli organi del governo locale proseguono all'esercizio fino alla scadenza del loro mandato.

Art. 180

1. Gli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica d'Albania prima della entrata in vigore di tale Costituzione sono considerati ratificati secondo tale Costituzione.

2. Il Consiglio dei Ministri presenta alla Corte Costituzionale gli accordi internazionali ,i quali contengono le disposizioni che sono in contrasto con la presente Costituzione.

Art. 181 (1)

1. L'Assemblea, entro 2-3 anni dalla entrata in vigore della presente Costituzione, emana leggi sulla regolamentazione giusta delle diversi questioni riguardanti all'espropriazione e le confische effettuate prima dell'approvazione di tale Costituzione, seguendo i criteri dell'articolo 41.

2. Le leggi e gli altri atti normativi approvati prima dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione riguardanti all'espropriazione e alle confische, si applicheranno quando non sono in contrasto con essa.

(1) Si noti che con l'art. 3 della legge cost. 13 gennaio 2007, n. 9675, sono state successivamente introdotte anche le seguenti

“Disposizioni transitorie

1. Il mandato di 4 anni, prestabilito nel comma 1 di presente articolo,si applica per la prima volta per i consigli e i sindaci dei comuni e municipi che sono eletti nelle prime elezioni dopo l'entrata in vigore di tale legge.

2.Uno dei mandati dei due componenti della commissione centrale delle elezioni, eletti in base all'art.2 di tale articolo, scade il 31 marzo 2010, mentre l'altro il 30 marzo 2013. L'Assemblea prestabilisce su sorteggio quali dei mandati termina il 31 marzo 2010. le modalità del sorteggio sono prestabilite dal consiglio per il regolamento, per i mandati, per l'immunità dell'Assemblea di Albania”

Art. 182

La legge nr.7491 in data 29.4.1991 “ per le disposizioni principali costituzionali” ,così come le altre leggi costituzionali vengono abrogati il giorno dell'entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 183

Questa Costituzione entra in vigore con la promulgazione del Presidente della Repubblica.

Nr.8417

Data: 21.10.1998